

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3250

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RIVOLTA

Conferimento di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, della Guardia di finanza e della Guardia costiera in congedo assoluto

Presentata il 9 ottobre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede una deroga alle norme sull'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali a riposo delle Forze armate e dei Corpi della guardia di finanza e della guardia costiera.

Si propone di concedere loro una promozione a titolo onorifico come riconoscimento morale da parte del Paese, per avere adempiuto alle proprie funzioni, nella operatività del grado rivestito e dell'incarico ricoperto, con costruttiva professionalità e con piena dedizione.

Attualmente l'avanzamento nel congedo è previsto soltanto per le categorie di « ausiliaria » e di « riserva », con esclusione del personale in « congedo assoluto ». Tale situazione, gravemente penalizzante, trova una debole giustificazione perchè si ritiene che il personale in ausiliaria o nella ri-

serva possa, per motivi di età, essere utilmente impiegato in caso di « prevedibili esigenze di mobilitazione ».

La presente proposta di legge, però, non si basa sulla efficienza fisica del personale che va — comunque — accertata. La motivazione della specifica concessione poggia su considerazioni esclusivamente morali. Si tratta di un comportamento, gratificante sia per lo Stato sia per gli interessati; comportamento, peraltro, favorito dal decreto legislativo n. 69 del 2001 che ha istituito il grado apicale di Comandante generale sovraordinato ai generali di corpo d'armata nei Corpi dove tali gradi rappresentano il vertice dell'ordinamento.

La legge che viene proposta non comporta alcun onere per l'Amministrazione dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Guardia costiera, è concessa una promozione al grado superiore esclusivamente a titolo onorifico, dal giorno precedente alla collocazione in congedo assoluto.

ART. 2.

1. Ai soggetti ai quali è concessa la promozione di cui all'articolo 1 della presente legge continua ad applicarsi la disciplina delle promozioni concesse ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, dell'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nonché dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni.

ART. 3.

1. Gli ufficiali e i sottufficiali di cui all'articolo 1 conseguono la promozione a titolo onorifico a condizione che:

a) non abbiano riportato negli anni di servizio la qualifica di inferiore alla media o insufficiente né giudizi di inidoneità all'avanzamento;

b) se colpiti da provvedimento di sospensione disciplinare o penale, la promozione sia concessa solo alla definizione dello stesso provvedimento;

c) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;

d) siano stati giudicati con la qualifica di eccellente alla data del colloca-

mento in ausiliaria, e per almeno dieci anni durante la carriera militare.

ART. 4.

1. Gli ufficiali e i sottufficiali di cui all'articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già stati collocati nella riserva o in congedo assoluto, conseguono la promozione a titolo onorifico senza alcun beneficio economico aggiuntivo, con decorrenza dal giorno precedente la data del collocamento nella riserva o in congedo assoluto.

ART. 5.

1. La promozione a titolo onorifico non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza.

ART. 6.

1. La promozione a titolo onorifico è concessa, a domanda dell'interessato, dall'autorità competente previo parere non vincolante delle competenti commissioni di avanzamento.

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0038520